

REGOLAMENTO INTERNO

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

(ai sensi del Titolo V – Capitolo 5 della Circolare 263/2006 emanata dalla Banca d'Italia , recante disposizioni in tema di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”)

Edizione: **01 – giugno 2012**

Consiglio di Amministrazione: **27/06/2012**

Premessa	Art. 1	Il presente Regolamento è redatto ai sensi della Circolare 263 del 27 dicembre 2006 – 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 (di seguito anche “Normativa Banca d’Italia” o “Circolare Banca d’Italia”) e riguarda le procedure deliberative in tema di “ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI”.
Definizioni	Art. 2	<p>Tenuto conto di quanto previsto dalla Normativa Banca d’Italia (cui si fa rinvio per quanto di seguito non definito), ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si intendono per:</p> <p>A. “Amministratore Indipendente”: componente del Consiglio di Amministrazione che non sia controparte o Soggetto Collegato ovvero abbia interessi nell’Operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza previsti per i componenti del Collegio Sindacale di Società con azioni quotate.</p> <p>B. “Amministratore non Correlato”: amministratore diverso dalla controparte di una determinata Operazione e dai suoi Soggetti Connessi.</p> <p>C. “Attestazione Rapporti di Correlazione”: la dichiarazione resa ai fini dell’identificazione dei Soggetti Collegati.</p> <p>D. “Attività di Rischio”: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina Banca d’Italia in materia di concentrazione dei rischi (cfr. anche Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991).</p> <p>E. “Banca”: Banca Euromobiliare S.p.A..</p> <p>F. “CA”: il Consiglio di Amministrazione di Banca Euromobiliare S.p.A..</p> <p>G. “Capogruppo”: Credito Emiliano S.p.A..</p> <p>H. “Controllo”: nozione di controllo ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993, di seguito anche “TUB”) che include:</p> <ul style="list-style-type: none">i. i casi previsti dall’art. 2359 del c.c., commi primo e secondo;ii. il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento;iii. i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. <p>Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:</p> <ul style="list-style-type: none">i. soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa;ii. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. <p>Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p> <p>I. “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Soggetti non Collegati per Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.</p>

- J. **“Disposizioni sul Governo Societario”**: le “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate dalla Banca d’Italia il 4 marzo 2008 e la “Nota di chiarimenti” del 19 febbraio 2009.
- K. **“Esponenti aziendali”**: soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. Si considerano a tal fine esponenti aziendali:
- i. i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - ii. i componenti del Collegio Sindacale;
 - iii. il Direttore Generale.
- L. **“Funzione Istruttoria”**: la funzione della Banca che di volta in volta, per competenze e attribuzioni, provvede all’attività di istruttoria dell’Operazione.
- M. **“Gruppo Bancario CREDEM”**: l’insieme delle società appartenenti al Gruppo Bancario avente come Capogruppo il Credito Emiliano S.p.A..
- N. **“Influenza Notevole”**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’entità, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un’influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
- i. essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 - iii. l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “Operazioni di Maggiore Rilevanza” come definite nel presente Regolamento –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
- L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
- O. **“Intermediari Vigilati”**: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte del Gruppo Bancario CREDEM e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo medesimo.
- P. **“Normativa Banca d’Italia”**: la Circolare di Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (9° aggiornamento del 12 dicembre 2011) recante le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” ed eventuali successive modifiche ed integrazioni nonché le disposizioni complementari emanate dalla stessa Banca d’Italia.
- Q. **“Operazioni con Soggetti Collegati”** ovvero **“Operazione”** e **“Operazioni”**: la

transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le Operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

- i. quelle effettuate tra componenti del Gruppo Bancario CREDEM quando le stesse componenti coinvolte nell'operazione siano soggette a controllo totalitario, anche congiunto, da parte della Capogruppo;
 - ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - iii. le Operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - iv. le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
- R. **"Operazioni di Importo Esiguo"**: le Operazioni con Soggetti Collegati i cui importi utilizzati per il calcolo degli indici di rilevanza, eventualmente applicabili, non eccedano il minore tra lo 0,05% del patrimonio di vigilanza consolidato e la soglia di Euro 850.000 per ciascuna Operazione.
- S. **"Operazioni di Maggiore Rilevanza"**: Operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato di seguito, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le Operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate di seguito alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo". In caso di Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. Si riportano di seguito le metodologie di calcolo per l'identificazione delle "Operazioni di Maggiore Rilevanza":
- a) **"Indice di rilevanza del Controvalore"**: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio di vigilanza consolidato tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo CREDEM. Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:
 - i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - iii. per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.
- Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- b) **"Indice di rilevanza dell'Attivo"**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione ed il totale attivo della Capogruppo CREDEM. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo CREDEM; ove possibile, analoghi

dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- T. **“Operazione di Minore Rilevanza”**: l'operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di Maggiore Rilevanza e di Importo Esiguo.
- U. **“Operazioni Infragrupo”**: le Operazioni della Banca con Società Controllate dalla Capogruppo, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società sottoposte ad Influenza Notevole
- V. **“Operazione Ordinaria”**: Operazione con Soggetti Collegati, di Minore Rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le Operazioni della specie devono essere tenuti in considerazione almeno i seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.
- W. **“Parte Correlata”**: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca, con la Capogruppo CREDEM o con un intermediario vigilato appartenente al Gruppo Bancario CREDEM:
 - i. l'esponente aziendale;
 - ii. il partecipante;
 - iii. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del CA, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - iv. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo Bancario CREDEM è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
- X. **“Parte Correlata non Finanziaria”**: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri iii. e iv. della precedente definizione di “Parte Correlata” che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi

della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

- Y. **“Partecipante”**: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.
- Z. **“Patrimonio di Vigilanza”**: l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.
- AA. **“Patrimonio di Vigilanza Consolidato”**: l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi per quanto riguarda il Gruppo Bancario CREDEM, come da disposizioni della Banca d'Italia.
- BB. **“Soggetti Collegati”**: l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, Banca Euromobiliare fa riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo Bancario CREDEM.
- CC. **“Soggetti Connessi”**:
 - i. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - ii. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai punti ii. e iii. della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 - iii. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
- DD. **“Stretti Familiari”**: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

Finalità**Art. 3**

La disciplina delle Operazioni con Soggetti Collegati mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca o del Gruppo Bancario CREDEM possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative a determinate tipologie di transazioni, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione del Gruppo medesimo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per azionisti e depositanti.

Le procedure contenute nel presente Regolamento identificano:

- i. i criteri per la rilevazione delle Operazioni con Soggetti Collegati e in particolare quelle da considerare “Operazioni di Maggiore Rilevanza” ;
- ii. le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle Operazioni, distinguendo tra Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, e chiariscono, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti;
- iii. i profili che attengono alla definizione di ruoli e compiti delle diverse componenti del Gruppo Bancario CREDEM, per quanto riferibile a Banca Euromobiliare;
- iv. i casi di deroga o esenzione, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri Soggetti Collegati.
- v. i presidi da applicare alle Operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

**Ambito di
applicazione****Art. 4**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle Operazioni con Soggetti Collegati realizzate da Banca Euromobiliare.

Il Regolamento tiene conto delle disposizioni trasmesse preventivamente dalla

Capogruppo contenute in apposito Regolamento formalizzato dalla stessa al fine di adempiere alle Disposizioni Banca d'Italia. Banca Euromobiliare assicura che per tutte le operazioni con soggetti collegati da essa compiute sia mantenuta un'archiviazione completa ed aggiornata della documentazione.

Conseguentemente, la Banca ha recepito gli indirizzi della Capogruppo necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute all'interno del Gruppo, attraverso il presente Regolamento che:

- i. è analogo a quello emanato dalla Capogruppo, nel contenuto e nella forma, e contiene procedure che disciplinano le attività necessarie all'approvazione e corretta applicazione dello stesso;
- ii. prevede la presenza di adeguati flussi informativi, sia con riferimento all'individuazione delle Parti Correlate e dei soggetti ad esse connessi, sia con riferimento alle operazioni con Soggetti Collegati;
- iii. disciplina il rispetto degli adempimenti da porre in essere qualora la Capogruppo debba esaminare o approvare le Operazioni con Soggetti Collegati compiute dalla Banca al fine di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni stesse.

**Competenze
deliberative****Art. 5**

Il CA è competente – in via esclusiva – per:

- i. la deliberazione delle Operazioni di Maggior Rilevanza, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea, anche in deroga alle delibere o alle normative interne della Banca tempo per tempo in essere. La delibera del CA deve essere presa previo motivato e non vincolante parere congiunto degli Amministratori Indipendenti.
- ii. l'adozione di Delibere Quadro in tema di Operazioni con Soggetti Collegati (si veda successivo art. 15), anche in deroga alle delibere o alle normative interne della Banca tempo per tempo in essere, previo motivato e non vincolante parere congiunto degli Amministratori Indipendenti (reso secondo quanto previsto dall'art. 9) sia qualora le Operazioni omogenee oggetto della Delibera Quadro rientrino per ammontare massimo fra quelle di Minor Rilevanza ovvero fra quelle di Maggior Rilevanza;
- iii. la deliberazione della proposta relativa alle eventuali Operazioni di competenza assembleare.

L'Assemblea è competente per la deliberazione – su proposta del CA – delle Operazioni di Minore e di Maggior Rilevanza ad essa riservate dalla legge, da regolamenti o dallo statuto.

Fermi restando gli eventuali obblighi derivanti dalla sussistenza di interessi nell'Operazione da parte dei soggetti deliberanti, restano in vigore le competenze per materia o per valore contenute nelle delibere e nelle normative della Banca tempo per tempo vigenti, con riferimento alle:

- i. Operazioni di Minore Rilevanza;
- ii. Operazioni Ordinarie;
- iii. singole Operazioni ascrivibili a quelle contemplate nelle Delibere Quadro;

fermi gli obblighi di motivazione e di informativa (si veda art. 22) di cui al presente

Regolamento.

**Identificazione dei
Soggetti Collegati****Art. 6**

L'Ufficio Segreteria Generale della Capogruppo procede all'identificazione dei Soggetti Collegati sulla base delle informazioni e dei documenti richiesti e ricevuti o comunque già disponibili secondo l'iter di seguito descritto.

La Segreteria Generale della Capogruppo, anche avvalendosi della collaborazione delle unità organizzative che svolgono i compiti di segreteria presso le varie componenti delle banche e degli intermediari vigilati, tra cui le unità organizzative di Banca Euromobiliare, appartenenti al Gruppo Bancario CREDEM, trasmette periodicamente agli Esponenti Aziendali del Gruppo Bancario CREDEM, uno schema di dichiarazione dei Soggetti Collegati ("Attestazione Rapporti di Correlazione"), verifica la ricezione di tutte le attestazioni debitamente compilate e firmate e procede all'alimentazione del "Registro dei Soggetti Collegati" del Gruppo Bancario CREDEM. La Segreteria Generale della Capogruppo aggiorna il "Registro dei Soggetti Collegati" con frequenza almeno semestrale e, in ogni caso, ogni qualvolta sia stata informata di eventuali variazioni. Ai fini dell'aggiornamento del Registro, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulle dichiarazioni rese tramite lo schema di dichiarazione dei Soggetti Collegati ("Attestazione Rapporti di Correlazione").

Con riferimento all'aggiornamento della lista di società controllanti, controllate, sottoposte ad influenza notevole ed a controllo congiunto, la Segreteria Generale della Capogruppo provvede all'aggiornamento sulla base delle informazioni già in suo possesso in virtù delle mansioni di Segreteria Societaria della Capogruppo e, in caso di modifiche della struttura del Gruppo Bancario CREDEM, o ad esempio di acquisizioni di partecipazioni rilevanti ai sensi della definizione di Soggetto Collegato, provvede all'aggiornamento del suddetto elenco.

Con riferimento ai Soggetti Collegati, diversi da quelli indicati in precedenza, le relative informazioni sono acquisite con il coinvolgimento delle strutture interessate, a seconda della diversa tipologia di Soggetto Collegato.

In generale il Gruppo Bancario CREDEM pone in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità, ai sensi dell'art. 137 del TUB.

Il "Registro dei Soggetti Collegati" è a disposizione, tramite l'apposito applicativo informatico di supporto, delle funzioni competenti della Banca e, secondo quanto previsto dal presente Regolamento viene dalle suddette utilizzato.

In tale ambito, e con gli strumenti di cui sopra, il compito di individuare e monitorare il perimetro di riferimento e le relazioni tra le proprie controparti, rientranti nella definizione di Soggetti Collegati, nonché tra queste e il Gruppo Bancario CREDEM, è assegnato alle competenti funzioni interne della Capogruppo incaricate di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi.

Per quanto non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi del presente Regolamento, vengono censiti anche gli "affini fino al secondo grado" di una Parte Correlata e tali informazioni vengono tenute a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. Si intendono quali affini fino al secondo grado i suoceri, i generi, le nuore ed i cognati del coniuge, come previsto dall'art. 78 del Codice Civile.

**Istruttoria delle
Operazioni**

Art. 7 La Funzione Istruttoria, responsabile di istruire un'Operazione che non rientri tra i casi di esclusione, deroga ovvero esenzione previsti dal presente Regolamento, verifica, nella fase iniziale dell'istruttoria e non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete e della tipologia dell'Operazione, se la controparte (o le controparti potenziali) rientri (rientrino) fra i soggetti identificati nel "Registro dei Soggetti Collegati".

Nel caso in cui l'Operazione sia riferibile ad un Soggetto Collegato, la Funzione Istruttoria verifica:

- i. la natura di eventuale ordinarietà dell'Operazione, attribuibile solo alle Operazioni di Minore Rilevanza, qualora non sia immediatamente desumibile dalle caratteristiche dell'Operazione stessa;
- ii. se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza;
- iii. la competenza deliberativa determinata in base alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili.

Nel caso in cui l'Operazione in esame non rientri nei casi di esclusione, deroga o esenzione previsti dal presente Regolamento, la Funzione Istruttoria attiva il procedimento istruttorio finalizzato alla predisposizione di un'informativa che evidenzi:

- i. i riferimenti alla natura della correlazione e la portata degli interessi del Soggetto Collegato nell'Operazione;
- ii. la descrizione delle caratteristiche, modalità e termini dell'Operazione;
- iii. le condizioni temporali ed economiche previste per la realizzazione dell'Operazione (per le Operazioni ad esecuzione continuata e periodica, qualora il controvalore complessivo delle stesse non sia determinato, la Funzione Istruttoria procede ad una stima sulla base del valore unitario delle prestazioni in ragione della durata del contratto ovvero in ragione d'anno). Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, dovranno essere forniti oggettivi termini di riscontro;
- iv. il procedimento valutativo seguito;
- v. gli eventuali rischi per la Banca e/o le sue controllate.

**Invio della
documentazioni agli
Amministratori
Indipendenti**

Art. 8 La Funzione Istruttoria, nel caso in cui l'Operazione in esame non rientri nei casi di esclusione, deroga ovvero esenzione previsti dal presente Regolamento, trasmette tempestivamente agli Amministratori Indipendenti l'informativa sull'Operazione predisposta nel corso del procedimento istruttorio unitamente agli eventuali report rilasciati nel corso delle trattative.

Gli Amministratori Indipendenti verranno informati sull'esecuzione delle Operazioni:

- i. con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza e alle Operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro, attraverso le informative al CA (si veda art. 22);
- ii. con riferimento all'esecuzione delle Operazioni di Maggior Rilevanza attraverso la delibera che viene presa dal CA, del quale fanno parte anche gli Amministratori Indipendenti.

**Attività degli
Amministratori
Indipendenti**

Art. 9 Gli Amministratori Indipendenti formulano i pareri di propria competenza congiuntamente. La Funzione Istruttoria è chiamata a fornire agli Amministratori Indipendenti ogni informazione e documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza degli stessi.

Ogni Amministratore Indipendente, non appena in possesso di sufficienti informazioni per procedere ad un'attendibile valutazione in merito ad una Operazione con Soggetti Collegati, deve dichiarare all'altro Amministratore Indipendente l'eventuale esistenza di conflitti d'interesse e/o legami in essere in relazione alla specifica Operazione. Qualora si

ravvisi tale situazione, il componente non partecipa né assiste alle sedute dedicate alle comunicazioni, discussioni o deliberazioni riguardanti l'Operazione medesima. In questo caso la formulazione del parere sarà in capo all'unico Amministratore non Correlato.

Con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, gli Amministratori Indipendenti, attraverso la ricezione, con almeno tre giorni di anticipo di informazioni complete ed adeguate sui diversi profili dell'Operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di Operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.), esprimono preventivamente un parere congiunto, motivato e non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere viene inviato dagli Amministratori Indipendenti all'organo competente a deliberare l'Operazione. In caso di delibera preceduta da un parere congiunto negativo degli Amministratori Indipendenti, deve essere data informativa al CA ed al Collegio Sindacale delle Operazioni approvate (si veda art. 22 punto A.i.).

Durante la fase pre-deliberativa, gli Amministratori Indipendenti rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare (CA, Amministratore Delegato ed altri organi deliberanti).

Con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, in aggiunta a quanto previsto per le Operazioni di Minore Rilevanza, gli Amministratori Indipendenti:

- i. sono coinvolti nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo;
- ii. hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- iii. sono chiamati a rilasciare al CA un preventivo parere congiunto, motivato e non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. In caso di Operazioni che abbiano ricevuto un parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti deve essere richiesto un ulteriore parere preventivo anche al Collegio Sindacale, al quale va resa congrua informativa (nei tempi e nei contenuti) sull'Operazione.

Nella formulazione dei pareri di loro competenza, relativi ad Operazioni di Minore o Maggiore rilevanza, gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta; la valutazione circa l'indipendenza degli esperti chiamati ad assistere gli Amministratori Indipendenti compete a questi ultimi. Nella valutazione dei requisiti di indipendenza degli esperti si fa riferimento, fra l'altro, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fra gli stessi e la Banca, le società del Gruppo ed i relativi amministratori. La Banca può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

**Delibera delle
Operazioni**

Art. 10

Delibera delle Operazioni di Minore Rilevanza

L'organo deliberante riceve:

- i. dalla Funzione Istruttoria un'adeguata informativa scritta, con relativa documentazione;
- ii. dagli Amministratori Indipendenti il parere congiunto sull'Operazione corredato degli eventuali pareri resi dagli Esperti Indipendenti.

L'organo deliberante approva le Operazioni di Minore Rilevanza, previo motivato parere non vincolante degli Amministratori Indipendenti sull'interesse della Banca al compimento

dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Per le Operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato, la delibera deve essere accompagnata da un'analitica motivazione delle ragioni per cui viene comunque assunta e da un puntuale riscontro in merito alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

La delibera deve in ogni caso contenere adeguata motivazione in merito a:

- i. l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la Banca;
- ii. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

L'organo deliberante deve fornire al CA e al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle Operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (si veda art. 22 punto B.i.). Le Operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso parere congiunto contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate (si veda art. 22 punto A.i.).

Qualora un'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, gli Amministratori Indipendenti esprimono, con riferimento alla proposta di deliberazione che il CA deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere congiunto sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

Delibera delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Il CA riceve:

- i. dalla Funzione Istruttoria un'adeguata informativa scritta, con relativa documentazione;
- ii. dagli Amministratori Indipendenti il parere congiunto sull'Operazione corredato degli eventuali pareri resi dagli Esperti Indipendenti.

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza non sia di competenza dell'Assemblea, il CA approva l'Operazione previo motivato parere non vincolante degli Amministratori Indipendenti sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La delibera deve in ogni caso contenere adeguata motivazione in merito a:

- i. l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la Banca;
- ii. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa, nei tempi e nei contenuti, sull'Operazione. Al parere reso dall'organo con funzione di controllo si applicano le previsioni dettate per il parere degli Amministratori Indipendenti.

Qualora sia gli Amministratori Indipendenti che il Collegio Sindacale abbiano espresso un parere negativo o formulato rilievi, il CA potrà comunque approvare l'Operazione in quanto il suddetto parere non risulta vincolante.

Le Operazioni deliberate, sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a

conoscenza dell'Assemblea dei soci (si veda art. 22 punto C.iii.).

Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, gli Amministratori Indipendenti esprimono, con riferimento alla proposta di deliberazione che il CA deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere favorevole sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

- Operazioni Ordinarie** **Art. 11** Nel caso di Operazioni Ordinarie non si applicano le procedure previste dal presente Regolamento. Devono comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- i. la delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'Operazione; è possibile far riferimento a criteri elaborati, e opportunamente formalizzati, in via preventiva dalla Banca o dalla Capogruppo CREDEM;
 - ii. sono previsti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste Operazioni, anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi (si veda art. 22 punto C.i.).

- Operazioni Infragruppo** **Art. 12** Per le operazioni compiute dalla Banca con società controllate da parte della Capogruppo, e per quelle con società sottoposte a influenza notevole, quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati, non si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

Sono tuttavia previsti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Tenuto conto della composizione del Gruppo CREDEM si considerano interessi significativi:

- la partecipazione di un Soggetto Collegato non appartenente al Gruppo CREDEM al capitale della società controllata o collegata controparte dell'operazione che comporti l'esercizio di un'influenza notevole;

- la presenza di meccanismi e politiche di remunerazione degli Esponenti Aziendali (comuni alla Banca e alla società controparte dell'operazione ovvero alla Capogruppo e alla società controparte dell'operazione) dipendenti in misura rilevante dai risultati di periodo conseguiti dalle società controparte dell'operazione stessa.

Non si considerano in ogni caso interessi significativi:

- quelli derivanti dalla detenzione di partecipazione nella società controllata o collegata controparte dell'operazione da parte di altra società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Capogruppo;

- quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Esponenti Aziendali tra la Banca, la Capogruppo e la società controllata o collegata con la quale l'operazione è svolta.

La Banca valuta di volta la presenza di ulteriori interessi significativi di altri Soggetti Collegati.

Esame/ approvazione della Capogruppo di un' Operazione compiuta dalla Banca	Art. 13	<p>In tutti i casi in cui la Capogruppo è tenuta ad esaminare e/o ad approvare ai sensi della normativa interna al Gruppo Bancario un'Operazione posta in essere dalla Banca, quest'ultima è responsabile dell'approvazione finale dell'operazione, previo parere della Capogruppo.</p> <p>Qualora l'Operazione, per cui è previsto l'esame della Capogruppo, sia posta in essere con un Soggetto Collegato, la Banca, rilevato il rapporto di correlazione e verificato che l'Operazione non rientri nei casi di esenzione o deroga previsti dal presente Regolamento, predispone e trasmette alla Capogruppo un'informativa recante adeguate motivazioni in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, congiuntamente al set documentale previsto per le altre Operazioni non aventi come controparte un Soggetto Collegato.</p> <p>Sulla base dell'informativa ricevuta, l'organo competente della Capogruppo procede all'esame e/o all'approvazione dell'Operazione con il Soggetto Collegato e ne dà riscontro alla Banca.</p> <p>La Capogruppo e la Banca seguono l'iter deliberativo previsto dai rispettivi Regolamenti per l'approvazione delle Operazioni con Soggetti Collegati.</p>
Operazioni di Importo Esiguo	Art. 14	<p>Le Operazioni di Importo Esiguo non sono soggette all'applicazione del presente Regolamento.</p>
Delibere Quadro	Art. 15	<p>Ai fini del presente Regolamento sono ammesse Delibere Quadro relative a serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Soggetti Collegati per la cui assunzione devono essere rispettate regole conformi alle disposizioni precedenti. Ai fini della distinzione tra procedure applicabili (Operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza), Banca Euromobiliare tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole Operazioni compiute a valere su tali Delibere Quadro non sono assoggettate alle regole previste ed illustrate precedentemente.</p> <p>Le Delibere Quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza:</p> <ol style="list-style-type: none">i. le Operazioni oggetto delle stesse;ii. il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento;iii. la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni. <p>Ove un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.</p> <p>Le Funzioni Istruttorie dovranno fornire al CA della Banca con periodicità trimestrale, anche su base aggregata, una completa informativa sull'attuazione delle Operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro (si veda art. 22 punto B.iii.).</p>
Altri casi e facoltà di esenzione e deroga dall'applicazione del Regolamento	Art. 16	<p>Nel caso di Operazioni soggette alla normativa speciale in materia di obbligazioni degli Esponenti Aziendali ai sensi dell'articolo 136 del TUB, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari, si applica quanto di seguito indicato. In particolare:</p> <p>- con riferimento alla fase pre-deliberativa,</p>

- i. deve essere fornita, con un congruo anticipo, completa ed adeguata informativa agli Amministratori Indipendenti sui diversi profili dell'Operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di Operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.);
- ii. gli Amministratori Indipendenti rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare (CA, Comitato Esecutivo, Direttore Generale ed altri organi deliberanti);
- iii. gli Amministratori Indipendenti hanno facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più Esperti Indipendenti esterni di propria scelta;
- iv. in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, in aggiunta a quanto esposto sopra, gli Amministratori Indipendenti sono coinvolti nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, ed hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

- con riferimento alla fase deliberativa, la delibera dell'Operazione deve fornire adeguata motivazione in merito:

- i. all'opportunità e convenienza economica dell'Operazione per la Banca;
- ii. alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Presidi per Operazioni concluse che generano perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali

Art. 17

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 136 del TUB, per le seguenti Operazioni:

- i. Operazioni che generano perdite
- ii. passaggi a sofferenza di esposizioni
- iii. accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali

si applicano le procedure previste dall'art. 10 del presente Regolamento; non si applicano invece le esenzioni previste per le Operazioni di Importo Esiguo e per le Operazioni Ordinarie.

Presidi per le Operazioni concluse con il personale più rilevante

Art. 18

Il Gruppo Bancario CREDEM ha identificato il cosiddetto "personale più rilevante", sulla base di quanto previsto dalle "Disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" attraverso un processo di autovalutazione finalizzato ad individuare i soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul proprio profilo di rischio. Il Gruppo Bancario CREDEM, e nello specifico Banca Euromobiliare, presidiano le Operazioni in cui tali soggetti, diversi da quelli già identificati come Soggetti Collegati, possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

Il personale più rilevante si impegna a dichiarare situazioni di interesse nelle Operazioni. Banca Euromobiliare attribuisce le competenze gestionali dei rapporti riconducibili al personale più rilevante a livelli gerarchici superiori e monitora le Operazioni poste in essere da tali soggetti.

Limiti alle Attività di Rischio

Art. 19

Le Operazioni che comportano l'assunzione di Attività di Rischio per il Gruppo Bancario CREDEM, in aggiunta ai presidi previsti nel presente Regolamento, sono oggetto di uno specifico monitoraggio volto a garantire il rispetto nel continuo entro i limiti indicati nelle Disposizioni Banca d'Italia, di seguito riportati:

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre parti correlate		
		7,5%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Tali limiti, riferiti al Patrimonio di Vigilanza, da rispettarsi sia su base individuale per Banca Euromobiliare che su base consolidata per il Gruppo Bancario CREDEM, sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

In particolare, a fronte dell'individuazione di un'Operazione con Soggetti Collegati, la Banca misura l'impatto della prevista Operazione ai fini del rispetto dei limiti prudenziali qualora la stessa generi Attività di Rischio.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa di Banca Euromobiliare uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti di cui sopra nel più breve tempo possibile. A tal fine la Capogruppo, con il supporto della Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, nelle modalità disciplinate dal Regolamento in tema di operazioni con Soggetti Collegati della Capogruppo.

Flussi informativi da parte delle società del Gruppo Bancario CREDEM

Art. 20

In aggiunta a specifici presidi procedurali ed informatici finalizzati a consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato delle Attività di Rischio, Banca Euromobiliare fornisce adeguati flussi informativi trimestrali sulle Operazioni con Soggetti Collegati nonché sul plafond determinato per le Delibere Quadro e sul suo periodico utilizzo.

Iter di definizione, modifica o integrazione delle procedure

Art. 21

Nella definizione delle procedure deliberative contenute nel presente Regolamento, e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle medesime, deve essere assicurato il diffuso coinvolgimento del CA, del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti oltre al contributo delle principali funzioni interessate. In particolare:

- i. le procedure sono deliberate dal CA;
- ii. gli Amministratori Indipendenti ed il Collegio Sindacale rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina di cui al presente Regolamento; i pareri degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale sono vincolanti ai fini della delibera del CA;

le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono

un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina.

**Comunicazioni
periodiche agli organi
sociali****Art. 22**

Fermi gli specifici obblighi informativi prescritti dalla normativa legale e regolamentare, per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro, la Funzione Istruttoria comunica all'Ufficio Segreteria Societaria l'avvenuta esecuzione dell'Operazione.

A. Informativa immediata per le Operazioni:

- i. di Minore Rilevanza sulle quali gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere negativo o condizionato; vengono singolarmente comunicate dall'Organo Deliberante al CA e al Collegio Sindacale non appena deliberate;
- ii. di Maggiore Rilevanza sulle quali gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere negativo o condizionato; vengono singolarmente comunicate dal CA al Collegio Sindacale non appena deliberate.

B. Informativa trimestrale riguardante:

- i. le Operazioni di Minore Rilevanza, comunicate dall'Organo Deliberante al CA e al Collegio Sindacale, con il dettaglio delle Operazioni concluse e le loro principali caratteristiche;
- ii. le Operazioni di Maggiore Rilevanza, comunicate dal CA al Collegio Sindacale, con il dettaglio delle Operazioni concluse e le loro principali caratteristiche;
- iii. l'attuazione delle Delibere Quadro, con informativa completa da parte dell'Organo Deliberante nei confronti del CA.

C. Informativa annuale per le Operazioni:

- i. Operazioni Ordinarie, per le quali è previsto un flusso informativo aggregato da parte dell'Organo Deliberante nei confronti del CA e degli Amministratori Indipendenti;
- ii. di Maggiore Rilevanza sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato dei rilievi, per le quali è previsto un flusso informativo da parte del CA e rivolto all'Assemblea dei Soci.
- iii. Operazioni Infragruppo, qualora non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati, per le quali è previsto un flusso informativo aggregato da parte dell'Organo Deliberante nei confronti del CA e del Comitato di Amministratori Indipendenti.

**Comunicazioni alle
Autorità di Vigilanza****Art. 23**

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

Controlli**Art. 24**

Coerentemente con i tempi e i modi previsti dalla Normativa Banca d'Italia, la Capogruppo formalizza un'apposita *politica interna in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati*, finalizzata a garantire un adeguato sistema dei controlli interni, così come declinato nelle stesse Disposizioni Banca d'Italia.

Pubblicazione**Art. 25**

Il presente Regolamento, contenente le procedure deliberative, e le sue successive modifiche è pubblicato sul sito internet www.bancaeuro.it.

**Disposizioni
conclusive**

Art. 26 Ogni modifica del presente Regolamento deve essere approvata dal CA della Banca sulla base di quanto previsto dall'art. 21. La responsabilità dell'aggiornamento del presente Regolamento è affidata all'ufficio EBORG.

Il presente Regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2012.